

Facciamo il punto

Maggio 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di maggio 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di giugno 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tassi di interesse Inps

Con la Circolare n. 44 dell'8 maggio 2023, l'Inps informa che, a seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 4 maggio 2023 che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema a decorrere dal 10 maggio 2023, variano i tassi di dilazione e di differimento e la misura delle sanzioni civili a partire dalla medesima data.

L'interesse di dilazione e di differimento è pari al tasso del 9,75% annuo, mentre la sanzione civile per l'omesso o ritardato pagamento di contributi è pari al 9,25% in ragione d'anno.

Cig per maltempo in Emilia Romagna

A seguito della deliberazione dello stato di emergenza per la Regione Emilia-Romagna per i gravi eventi meteorologici in corso, l'Inps, con il Messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023, fornisce indicazioni per la presentazione delle domande per l'accesso agli ammortizzatori sociali (Cigo, Fis e Fondi bilaterali) da parte dei datori di lavoro colpiti dall'alluvione.

Deve essere utilizzata la causale "Incendi - crolli - alluvioni", che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (cd. Eone), che esclude, tra l'altro, dalla verifica dell'anzianità aziendale di almeno 30 giorni presso l'unità produttiva per i lavoratori coinvolti e dal pagamento del contributo addizionale.

Nella relazione tecnica non è necessario dimostrare gli effetti che l'evento ha determinato sull'attività produttiva, essendo essi palesi, ma sarà sufficiente descrivere le lavorazioni svolte e attestarne la sospensione.

Qualora, anche dopo la cessazione dei fenomeni meteorologici, l'attività non possa riprendere in tutto in parte, potrà essere presentata domanda di integrazione salariale con causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità", anch'essa rientrante tra gli eventi cd. Eone.

L'informativa sindacale potrà anche avvenire successivamente all'inizio della sospensione.

Congedo parentale all'80%

L'Inps con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023 fornisce le indicazioni operative per l'innalzamento dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, previsto dalla Legge di bilancio per il 2023.

Destinatari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, madri e padri che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio e/o alternativo) dopo il 31 dicembre 2022.

Si precisa la modifica normativa non introduce un ulteriore mese di congedo parentale, ma aumenta la misura dell'indennità per un mese dei tre spettanti a ciascun genitore.

Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito da uno soltanto

di essi oppure in modalità ripartita tra padre e madre, sempre nel rispetto del mese complessivamente spettante, anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Infine, poiché il termine di fruizione dell'indennità all'80% è più breve rispetto al termine ordinario dei 12 anni, l'Istituto conferma l'utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale.

La Circolare istituisce gli specifici codici da esporre nel flusso Uniemens.

Ticket di licenziamento nelle crisi d'impresa

Nella Circolare n. 46 del 17 maggio 2023 l'Inps fornisce le istruzioni per il versamento del contributo di licenziamento nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito del nuovo Codice della crisi di impresa.

Si ricorda che in base al nuovo Codice l'apertura della liquidazione giudiziale non integra un automatico motivo di licenziamento; tuttavia, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dalla Crisi d'impresa configurano casi di interruzione per causali che darebbero diritto alla Naspi, pertanto, l'obbligo contributivo del ticket di licenziamento sussiste in caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

Decontribuzione lavoratori dipendenti

Con il Messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'innalzamento del 4% dell'esonero contributivo dell'aliquota Ivs a carico del lavoratore per i periodi di paga compresi tra il 1° luglio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Pertanto, l'esonero passa dal 2% al 6 % quando la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; e dal 3% al 7 % in ipotesi di non superamento dell'importo mensile di 1.923 euro.

Si ribadisce, come espressamente previsto dal D.L. 48/2023, che la novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima (sia erogati in unica soluzione che mensilmente), che continueranno a fruire dell'esonero del 2% o 3%, a seconda dell'importo.

Restano invariati i codici di conguaglio da esporre sul flusso Uniemens.

Welfare aziendale

Nella Circolare n. 49 del 31 maggio 2023 l'Inps fornisce un'approfondita disamina dei profili previdenziali connessi ai beni e servizi di welfare aziendale.

Anzitutto si evidenzia che l'esenzione contributiva, così come quella fiscale, spetta esclusivamente alle erogazioni messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee; invece, se riservate solo a taluni lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

L'esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi di risultato è subordinata al rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, ovvero il limite reddituale del percipiente e la soglia di esenzione prevista dal Tuir per ciascun bene/servizio.

Benché esenti da contribuzione previdenziale, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate ai fondi di previdenza complementare e fondi e casse con fine assistenziale, soggiacciono sempre contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro, anche quando derivando da conversione del premio di risultato.

Tassi di interesse Inail

La Banca centrale europea con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023 ha fissato al 3,75% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

L'Inail nella Circolare n. 16 del 10 maggio 2023 informa che, per effetto di tale decisione, a decorrere dal 10 maggio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 9,75% e la misura delle sanzioni civili è pari al 9,25%.

Minimali Inail 2023

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 21 del 29 maggio 2023 contenente i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2023.

Per la generalità dei lavoratori la retribuzione da prendere a riferimento è la retribuzione effettiva, che non può essere inferiore al minimale giornaliero fissato per il 2023 in 53,95 euro.

Per alcune categorie (ad esempio, dirigenti, lavoratori part time, ...) deve invece essere considerato una retribuzione convenzionale, anch'essa da adeguare, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera.

Compenso amministratore riversato alla società

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 330 del 22 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento fiscale dei compensi per l'attività di consigliere di amministrazione riconosciuto da una società italiana al dipendente della consociata estera, con obbligo contrattuale di riversamento dei compensi a favore di quest'ultima.

L'Amministrazione chiarisce che essi sono esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in capo all'amministratore, in quanto non ne ottiene la disponibilità; costituiscono invece componenti positivi di reddito per la società alla quale sono riversati.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Cemento Aziende industriali - Accordo di rinnovo 15 marzo 2022

Elemento di garanzia retributiva: con la retribuzione di giugno 2023, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, premio di produzione, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dal Ccnl viene erogato un importo annuo pari ad 170 euro (da riproporzionare per i lavoratori part time) ovvero un importo

inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

Ceramica Aziende industriali - Accordo 26 novembre 2020

Elemento di garanzia retributiva: con la retribuzione del mese di giugno 2023, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o territoriale e che nei precedenti quattro anni non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad 100 euro, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza, in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

Giocattoli Aziende industriali - Accordo 30 giugno 2021

Minimi tabellari:

Livello	Aumento	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	Totale
7 Q	40,33	1.697,10	528,44	10,33	82,63	2.318,50
7	40,33	1.697,10	528,44	10,33	---	2.235,87
6	36,48	1.535,62	523,30	10,33	---	2.069,25
5	34,17	1.437,89	520,72	10,33	---	1.968,94
4 S	31,67	1.333,14	517,42	10,33	---	1.860,89
4	30,74	1.293,90	517,42	10,33	---	1.821,65
3	29,00	1.220,50	515,20	10,33	---	1.746,03
2	26,87	1.130,97	513,76	10,33	---	1.655,06
1	29,00	805,10	511,27	10,33	---	1.326,70

Metalmeccanica PMI Confapi - Accordo 26 maggio 2021

Minimi tabellari

Settore Metalmeccanica

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Superminimo collettivo	Elemento retributivo	Totale
9Q	34,78	2.654,38	69,72	---	59,39	2.783,49
9	34,78	2.654,38	---	---	59,39	2.713,77
8Q	31,27	2.386,81	49,06	---	59,39	2.495,26
8	31,27	2.386,81	---	---	59,39	2.446,20
7	28,76	2.194,81	---	---	---	2.194,81
6	26,81	2.045,80	---	---	---	2.045,80
5	25,00	1.908,07	---	---	---	1.908,07
4	23,34	1.781,25	---	---	---	1.781,25
3	22,36	1.707,23	---	---	---	1.707,23

2	20,16	1.538,71	---	---	---	1.538,71
1	18,25	1.393,25	---	5,16	---	1.398,41

Settore Oreficeria

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Superminimo collettivo	Elemento retributivo	Totale
9Q	34,78	2.654,38	69,72	---	59,39	2.783,49
9	34,78	2.654,38	---	---	59,39	2.713,77
8Q	31,27	2.386,81	32,75	---	59,39	2.478,95
8	31,27	2.386,81	---	---	59,39	2.446,20
7	28,76	2.194,81	---	---	---	2.194,81
6	26,81	2.045,80	---	---	---	2.045,80
5	25,00	1.908,07	---	---	---	1.908,07
4	23,34	1.781,25	---	---	---	1.781,25
3	22,36	1.707,23	---	---	---	1.707,23
2	20,16	1.538,71	---	---	---	1.538,71
1	18,25	1.393,25	---	5,16	---	1.398,41

Elemento perequativo: con la retribuzione del mese di giugno 2023, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl, viene erogato un importo annuo a titolo perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

Metalmeccanica Aziende industriali - Accordi 5 febbraio e 9 giugno 2021

Welfare: nel mese di giugno 2023, le aziende attivano a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo di 200 euro, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.

Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno.

Elemento perequativo: ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

Minimi tabellari:

Livello	Aumento	Minimo	Totale
A1	35,49	2.493,21	2.493,21
B3	34,66	2.434,88	2.434,88
B2	31,05	2.181,00	2.181,00
B1	28,94	2.032,93	2.032,93
C3	27,00	1.896,64	1.896,64
C2	25,21	1.770,96	1.770,96
C1	24,69	1.734,29	1.734,29
D2	24,17	1.697,62	1.697,62
D1	21,79	1.530,86	1.530,86



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu